

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 2802**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ORSINI GIANFRANCO, COMIS***Presentata il 16 aprile 1985***Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche in  
provincia di Belluno**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La provincia di Belluno, zona di montagna e di confine con tutti i limiti conseguenti è anche gravemente depressa sotto il profilo economico e sociale come è dimostrato dalle tipiche caratteristiche del sottosviluppo in essa presenti.

L'agricoltura, condizionata dall'orografia, può contare solo su una minima parte della superficie agraria e forestale per i seminativi e le colture arboree. Lo stesso settore zootecnico che pure mostra una certa validità, non può svilupparsi stante la polverizzazione della proprietà che impedisce una organizzazione produttiva efficiente.

L'industria, anche registrando un certo incremento, derivato dagli incentivi pubblici conseguenti al disastro del Vajont, resta caratterizzata specie nel

settore dell'edilizia, da andamenti molto irregolari con conseguente instabilità di occupazione. Prevalgono inoltre le imprese artigianali o di piccola dimensione, la cui debolezza intrinseca influisce negativamente su tutto il settore.

I servizi sociali, che non sembrano insufficienti rispetto alle medie nazionali, sono in effetti del tutto inadeguati in quanto la popolazione da servire è distribuita su un territorio molto vasto, ciò che vanifica lo sforzo organizzativo e disperde le energie impiegate. Abbiamo ad esempio numerosissime pluriclassi nel settore scolastico, mentre i presidi sanitari che appaiono numericamente non meno frequenti che in altre zone, sono di fatto il risultato di una frantumazione di strutture che diventano in tal modo strumenti inadeguati alle esigenze.

L'orografia accidentata acutizza il disagio e le difficoltà rendendo precarie le comunicazioni. La rete stradale interna infatti è costretta a seguire il fondovalle senza collegamenti trasversali ed è soggetta ai dissesti causati da una situazione idrogeologica estremamente difficile e tale da presentare non pochi pericoli come purtroppo le ricorrenti tragedie dimostrano. Inoltre l'intera area provinciale può considerarsi del tutto isolata mancando di un collegamento autostradale e non potendo contare su accessi regolari in quanto le comunicazioni stradali con la pianura si svolgono attraverso due strozzature, mentre il raccordo ferroviario è rappresentato da una linea a binario unico, male armata ed il cui tracciato tortuoso e accidentato è difficilmente migliorabile.

In sintesi si tratta di una struttura produttiva costituita per lo più da settori poveri o comunque in declino, con un livello inadeguato dei servizi sociali, ed un forte squilibrio tra offerta e domanda di lavoro.

Tutto ciò ha provocato un ritardo nello sviluppo economico e civile della zona accentuando il divario con le altre regioni nelle quali le politiche imposte e realizzate dallo stato nei diversi settori hanno conseguito risultati validi.

Ne è derivata quindi la spinta all'emigrazione con il conseguente innesco di un processo demografico negativo, che può diventare irreversibile, facendo cioè sempre più prevalere i morti sui nati, con inarrestabile diminuzione della popolazione.

Tale stato di cose — in considerazione dei certamente alti costi necessari per invertire la tendenza — potrebbe indurre nella tentazione di lasciare che il fenomeno di spopolamento della provincia di Belluno faccia il suo corso, riducendo la zona ad una specie di riserva indiana, entro la quale lasciare alle libere forze della natura la trasformazione e l'assetto del territorio.

Sarebbe peraltro una soluzione profondamente ingiusta ed in contraddizione

con la politica che Parlamento e Governo costantemente hanno tentato di perseguire, cioè il riequilibrio sociale e territoriale del paese. Si tratterebbe di una soluzione gravemente sbagliata pure per le altre zone e regioni, poiché è risaputo che l'abbandono del territorio montano da parte dell'uomo provoca un decadimento che conduce fatalmente ad incontrollabili processi di dissesto idrogeologico le cui conseguenze si pagano poi anche altrove e specialmente in pianura.

Ma ancora più grave appare l'ingiustizia che verrebbe consumata se si tiene presente lo sfruttamento totale cui sono soggette, a scopo idroelettrico, tutte le acque della provincia.

Ogni corso d'acqua, anche modesto, è stato sottratto ai tradizionali utilizzi e convogliato in uno dei numerosissimi bacini artificiali sparsi in tutte le vallate e gestiti dall'ente elettrico di Stato che ne trae annualmente, attraverso i numerosi impianti di produzione, di cui ben 35 disseminati in tutta l'area provinciale, quasi quattro miliardi di kWh di preziosa energia elettrica. Energia che va a soddisfare le richieste di buona parte del nord-Italia, mentre alla provincia rimangono i limiti pesanti che sotto i vari profili comporta una tanto estesa forzatura della condizione naturale delle acque e del territorio.

È necessario quindi fornire mezzi straordinari per far sviluppare il bellunese cui è dovuto risarcimento, almeno parziale, per le servitù inflitte, tenendo conto che si tratta di una zona che oltre a presentare le caratteristiche negative prima accennate, si trova ad essere « schiacciata » fra due regioni a statuto speciale la cui condizione istituzionale, nonché le disponibilità finanziarie rappresentano elementi di confronto insostenibili che non raramente provocano — specie dalla fascia di confine — l'esodo di iniziative economiche verso le regioni contermini per l'attrazione esercitata dagli incentivi che il regime di statuto speciale consente.

La proposta di legge in oggetto prevede l'assegnazione di un contributo an-

nuo di 100 miliardi per 5 anni da assegnare alla regione Veneto per le attività di sviluppo della provincia di Belluno consistenti in contributi in conto capitale ed in conto interessi per le iniziative economiche nel settore industriale, artigiano e commerciale, nonché per il sostegno delle attività agricole.

Sono inoltre previste particolari agevolazioni di ordine fiscale per l'autofinanziamento, per l'accesso al credito, nonché nella utilizzazione di prodotti combustibili e di energia elettrica destinati all'industria.

Confidiamo che il Parlamento apprezzi nel suo giusto significato la presente proposta tendente a rendere concreto il doveroso criterio di riequilibrio territoriale ed economico all'interno della Nazione. Con ciò sarà resa giustizia ad una popolazione le cui virtù patriottiche e civili hanno avuto costante esaltazione sia in guerra con le eroiche gesta dei suoi figli migliori, sia in pace attraverso il contributo che i lavoratori bellunesi, sparsi in tutti i cantieri del mondo, assicurano alla valorizzazione del lavoro italiano.

PAGINA BIANCA

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

*(Finalità della legge).*

Al fine di promuovere lo sviluppo economico della provincia di Belluno, la presente legge stabilisce norme per incrementare, nelle zone previste, e secondo programmi di sviluppo da realizzare con il concorso della Veneto Sviluppo s.p.a., le attività produttive, di ricerca, commerciali e turistiche, l'innovazione tecnologica, l'utilizzazione razionale delle fonti di energia e delle risorse economiche di base comprese quelle agricole.

### ART. 2.

*(Agevolazioni per la costituzione di nuove società nazionali ed a partecipazione estera e per gli investimenti nella provincia di Belluno).*

A tutte le società nazionali ed a partecipazione estera che si costituiscono ed effettivamente operano in provincia di Belluno, nei settori industriali, della ricerca scientifica e tecnologica, agricolo-sperimentale ed in altri settori indicati nei programmi di sviluppo di cui al precedente articolo viene concessa la esenzione dall'imposta di registro. Tutte le operazioni immobiliari delle predette imprese attinenti alla loro ragione o denominazione sociale sono soggette in misura fissa alle imposte di registro e di trascrizione ipotecaria.

La parte degli utili dichiarati da tutte le società che operano nei settori di cui al primo comma in provincia di Belluno (qualora si tratti di società obbligate alla tenuta delle scritture contabili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e di imprese minori ammesse alla tenuta della

contabilità semplificata) impiegati nell'impianto di nuove strutture nonché in programmi di sviluppo aziendali, è esente dall'imposta locale sui redditi (ILOR) con esclusione dei redditi fondiari, se non si tratta di imprese agricolo-sperimentali, per le quali la esenzione dalla imposta relativa agli utili reimpiegati è totale.

I soggetti aventi diritto all'esenzione debbono unire alla dichiarazione annuale dei redditi la elencazione specifica della quota degli utili investiti per strutture, mezzi tecnici o programmi di sviluppo nel corso del periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce.

Alla dichiarazione deve essere unita la elencazione e la documentazione degli investimenti e delle spese effettuate.

L'esecuzione delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella esecuzione di esse nonché nell'acquisto di mezzi tecnici o nell'attività di riserva e di sviluppo devono essere certificati dagli organi delle comunità montane.

Le agevolazioni di cui al presente articolo si estendono a tutte le società a partecipazione estera con una quota complessiva del capitale non inferiore al 15 per cento e non superiore al 45 per cento, che si costituiscono ed effettivamente operano nella provincia di Belluno nel settore industriale, della ricerca scientifica e tecnologica, in quello agricolo-sperimentale e del turismo.

La parte di utili dichiarati da tutte le società della provincia di Belluno, operanti in regime di *joint-venture*, reinvestiti nella provincia, gode della esenzione di cui al secondo comma del presente articolo.

L'energia elettrica impiegata negli stabilimenti industriali e artigianali è esente da sovrapprezzo termico.

### ART. 3.

*(Sostegno all'autofinanziamento ed agli investimenti delle imprese).*

A tutte le imprese operanti nella provincia di Belluno sono concessi per i



cinque anni successivi alla entrata in vigore della presente legge:

a) l'ammortamento accelerato, fino ad un anno, per le spese di acquisto dei macchinari e degli impianti destinati a nuove iniziative, ampliamenti o riconversioni realizzate nell'ambito provinciale;

b) la defiscalizzazione dei redditi da capitale impiegati nella costituzione, ampliamento e riconversione di impianti con l'esenzione ILOR all'80 per cento. Per le cooperative tale esenzione è totale.

#### ART. 4.

*(Sostegno al credito ed al capitale di rischio).*

A tutte le imprese che operano nella provincia di Belluno sono concesse per i cinque anni successivi alla entrata in vigore della presente legge:

a) la riduzione dello 0,25 per cento della imposta sostitutiva sui contratti di mutuo stipulati dagli istituti di credito;

b) la proroga della esenzione dalla ritenuta sugli interessi da finanziamenti esteri e l'assistenza dal Fondo centrale mediocredito centrale in misura del 75 per cento del loro ammontare.

#### ART. 5.

*(Contributi finanziari per programmi di ricerca e sperimentazione, per l'acquisto di nuove macchine ad elevata tecnologia e per mezzi tecnici avanzati nel settore terziario).*

Alle imprese singole od associate in consorzi che operano nei settori industriale e artigianale della ricerca scientifica e tecnologica, agrosperimentale, commerciale, in provincia di Belluno sono concessi contributi:

a) fino al 30 per cento, cumulabile con altri incentivi ed agevolazioni per programmi di ricerca e di sperimentazione;

b) fino al 32 per cento, non cumulabili, per l'acquisto di nuove macchine ad elevata tecnologia.

L'intervento è esteso anche alle operazioni di *leasing* di società a partecipazione pubblica, regionale o statale.

Per le operazioni di *leasing* riguardanti società private i contributi sono erogati tramite la Veneto Sviluppo s.p.a. come previsto al successivo articolo 9.

#### ART. 6.

*(Contributi per nuovi posti di lavoro).*

Alle imprese operanti in provincia di Belluno, che assumano personale destinato a nuovi posti di lavoro e che si impegnino a mantenere i nuovi organici per un quinquennio per non meno di dieci unità, ridotte a cinque nel caso di piccole e medie imprese e per le imprese artigiane, è concesso un contributo sul costo del lavoro commisurato in percentuale del reddito complessivo annuo dei lavoratori e decrescente nel tempo secondo la seguente distribuzione:

- a) un anno: 25 per cento;
- b) due anni: 20 per cento;
- c) tre anni: 15 per cento;
- d) quattro anni: 10 per cento;
- e) cinque anni: 5 per cento.

Per i nuovi posti di lavoro di cui al comma precedente e per il periodo di cinque anni le quote previste per i datori di lavoro per contribuzioni INPS e per il fondo pensioni sono a totale carico dello Stato.

#### ART. 7.

*(Contributi finanziari ed agevolazioni per nuovi impianti, miglioramenti e riconversioni).*

Alle imprese che operano in provincia di Belluno e nell'ambito dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 1 sono concessi

contributi fino al limite complessivo di 12 miliardi di investimento e con le seguenti percentuali:

- 1) fino a 2 miliardi il 40 per cento;
- 2) da 2 a 7 miliardi il 30 per cento;
- 3) da 7 miliardi a 12 miliardi il 20 per cento.

Per gli investimenti che superano i 2 miliardi è ammessa la erogazione dei contributi secondo i vari scaglioni.

#### ART. 8.

*(Contributi per realizzazione di strutture distributive).*

Alle imprese commerciali e dei servizi operanti in provincia di Belluno e nell'ambito dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 1 sono concessi contributi a fondo perduto pari al 40 per cento del costo di investimento, compresi lo stoccaggio, la conservazione, la preparazione ed il confezionamento delle merci, elevabile al 50 per cento nel caso di imprese cooperative, fino ad un massimo di 500 milioni di lire purché sia previsto un aumento dell'occupazione di almeno dieci addetti ed il mantenimento degli organici per almeno cinque anni.

#### ART. 9.

*(Intervento della regione Veneto per la formulazione dei programmi e per la concessione delle agevolazioni).*

Le modalità, le procedure ed i termini per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge al fine di incrementare l'occupazione, di sviluppare la cooperazione, di rinnovare il sistema produttivo, di contenere i consumi energetici, di favorire l'aumento di produttività dei capitali investiti in attività produttive, vengono definiti dalla Veneto Sviluppo s.p.a. che provvede alla erogazione dei contributi alle amministrazioni provincia-

li e prevede il concorso delle province, delle comunità montane e degli altri enti locali nella programmazione degli interventi, e le norme per parificare e semplificare gli adempimenti richiesti dalle imprese.

ART. 10.

*(Contributo finanziario dello Stato).*

Per lo sviluppo della provincia di Belluno è concesso un contributo di lire 100 miliardi all'anno per cinque anni.

ART. 11.

*(Copertura finanziaria).*

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato per il 1985 in lire 100 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Fondo investimenti ed occupazione ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.